

Ingresso di minorenni stranieri nella Repubblica di Croazia

Sulla base della legge sugli stranieri entrata in vigore, e del regolamento sui documenti di viaggio (passaporto, c. d'identità) per gli stranieri, sui visti e sulla modalità di procedura nei confronti degli stranieri, al fine della tutela dei minorenni (secondo la legislazione croata le persone fino ai 18 anni d'età), sono prescritte delle condizioni particolari che i minorenni devono osservare in occasione di ingresso, uscita e transito sul territorio della Repubblica di Croazia.

Ai sensi l'articolo 8 della legge sugli stranieri (NN 79/07) è richiesto che il minorenne che entra o esce dalla Repubblica di Croazia senza essere accompagnato dal legale rappresentante deve avere il consenso autenticato del legale rappresentante (autenticazione eseguita dall'organo competente che è autorizzato per l'autenticazione di documenti pubblici nel Paese da cui proviene lo straniero).

Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento sui documenti di viaggio (passaporto, c. d'identità) per gli stranieri, sui visti e sulla modalità di procedura nei confronti degli stranieri (NN 36/08.), è prescritto che il consenso del rappresentante del minorenne straniero di cui all'articolo 8 della legge sugli stranieri contenga i seguenti elementi:

- I dati personali del legale rappresentante
- Lo scopo e il periodo di soggiorno (svrhu i razdoblje boravka)
- La durata di soggiorno (vrijeme boravka)
- Il periodo per il quale si dà il consenso
- La firma del legale rappresentante

Il consenso deve essere tradotto in lingua croata o inglese e la traduzione autenticata da parte di un traduttore giurato autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 26, del sopra citato regolamento sono prescritte delle facilitazioni, in particolare il minorenne si considera in possesso del consenso del legale rappresentante se:

1. Viaggia in aereo ed è in possesso della lettera di accompagnamento di viaggio per le persone minorenni emessa da parte dell'operatore aereo in accordo agli standard IATA e la prassi raccomandata.
2. fa parte di una gita scolastica ed è registrato nella lista dei partecipanti alla gita scolastica autenticata dalle istituzioni scolastiche di competenza, che è tradotta in lingua croata o inglese e possiede un documento di viaggio valido (passaporto, c. d'identità).
3. partecipa a una manifestazione sportiva o culturale ed è registrato nella lista dei partecipanti e possiede un documento di viaggio valido (passaporto, c. d'identità).

Al fine di un transito semplificato per i minorenni-cittadini stranieri del confine di stato della Repubblica di Croazia, nella prassi si applicheranno anche delle ulteriori facilitazioni: si accettano i consensi che i singoli Stati suggeriscono di utilizzare ai propri cittadini nella forma di un modulo unificato purché questi contengano almeno gli elementi prescritti all'art.25 del Regolamento

Se il consenso del genitore/del legale rappresentante contiene tutti gli elementi richiesti all'art.25 del regolamento sui documenti di viaggio per gli stranieri, sui visti e sulla modalità di procedura nei confronti degli stranieri ed è scritto in lingua croata o inglese (eventualmente anche nella lingua di provenienza del minorenne straniero), non si richiede l'autentica della traduzione da parte di un traduttore giurato autorizzato.

Si accetta il consenso sottoscritto da parte del genitore/del legale rappresentante che non è autenticato da parte dell'organo competente per l'autenticazione dei documenti nello Stato da cui proviene il minorenne straniero, se durante il controllo doganale sia possibile verificare i dati che sono indicati nel consenso.

Gli arrivi di gruppo di minorenni stranieri nella Repubblica di Croazia, organizzati da parte di agenzie di viaggi o di altri enti giuridici vengono considerati alla stregua di gite scolastiche in conformità all'applicazione delle facilitazioni definite dall'art.26, comma 1,punto 2 del regolamento sui documenti di viaggio per gli stranieri, sui visti e sulla modalità di procedura nei confronti degli stranieri, e nella prassi si accetta l'elenco dei partecipanti al viaggio autenticato da parte di un'agenzia di viaggi o di altri enti giuridici.

Nello svolgimento dell'attività di controllo doganale gli agenti della polizia di confine dedicheranno particolare attenzione ai minorenni, senza badare al fatto che viaggino o no in compagnia del genitore o del legale rappresentante.

Quando il minorenne viaggia accompagnato, tramite il controllo doganale si verifica se la persona che accompagna il minorenne abbia la tutela su questi, in particolare quando il minorenne è accompagnato da una sola persona adulta e se esistono dei sospetti sulla possibilità di allontanamento del minorenne dalle persone che sono i suoi legali rappresentanti. In questo caso gli agenti della polizia di confine svolgono un'ulteriore verifica al fine di accertare qualsiasi tipo di incoerenza oppure contraddizione nelle informazioni ricevute.

Quando il minorenne viaggia senza essere accompagnato, sulla base della verifica dei documenti di viaggio e di quelli di accompagnamento durante il controllo doganale ci si assicura che il minorenne non attraversi il confine di Stato contro il volere delle persone che ne sono i legali rappresentanti.

Ai fini della verifica e della dimostrazione dello status e della tutela dei genitori si accettano anche altri documenti qualora lo straniero li possieda, quali l'estratto dal registro delle nascite oppure la decisione sulla tutela dell'organo di competenza, i quali però non devono essere tradotti in lingua croata o inglese.